

**CONDIZIONI DI ACCESSO PER IL
TRASPORTO DI PERSONE CON
DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA**

PREMESSA, AMBITO APPLICATIVO E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 1 – DEFINIZIONI

ART. 2 – DIRITTO AL TRASPORTO

ART. 3 – ECCEZIONI E CONDIZIONI SPECIALI

ART. 4 – ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

4.1 – Assistenza presso le stazioni di autobus designate.

4.2 – Assistenza a bordo dell'autobus

ART. 5 – CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DELL'ASSISTENZA

ART. 6 – CONTINUAZIONE, REINSTRADAMENTO E RIMBORSO SPECIALI

ART. 7 – SEDIE A ROTELLE, ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ E FARMACI

PREMESSA, AMBITO APPLICATIVO E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Le presenti Condizioni costituiscono specificazione di quanto stabilito dalle Condizioni Generali relative al servizio di trasporto passeggeri su gomma in ambito nazionale ed internazionale effettuato dalla Società *Interbus In S.P.A.* (d'appresso anche "*la Società*", "*l'Azienda*" o "*il vettore*", P.IVA/C.F. 01052220868, con sede legale in Roma [RM], via Parigi n. 11, Tel. **06.48913572**, e-mail: mail@interbusin.it, PEC: interbusin@postacertificata.org) e delle predette – pertanto – sono da ritenersi parte integrante.

Le presenti Condizioni sono valide per tutti i servizi regolari di linea esercitati dalla Società.

Le Condizioni Generali di Trasporto e le Condizioni d'accesso per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta possono essere consultate sul sito internet www.buscenter.it; inoltre, su semplice richiesta, sono disponibili in formato cartaceo presso le autostazioni in cui siano presenti presidi della *Interbus In S.P.A.* o della *Onbus S.R.L.*

I passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, su semplice richiesta, potranno ricevere tutte le informazioni generali relative al viaggio e alle condizioni del trasporto contattando il call-center al numero telefonico **06-164160**, ovvero inviando apposita mail all'indirizzo mail@interbusin.it; dette informazioni comprendono, altresì, i dati necessari per contattare l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, quale organismo responsabile del controllo dell'applicazione delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus.

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini delle disposizioni di cui al presente testo, si intende per:

- a) «*Condizioni*»: le Condizioni Generali di Trasporto applicate dalla *Interbus In S.P.A.*;
- b) «*Regolamento*»: il Regolamento (UE) n. 181 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004;
- c) «*persona con disabilità*» o «*persona a mobilità ridotta*»: una persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata, nonché un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri.

ART. 2 – DIRITTO AL TRASPORTO

L'Azienda non rifiuta di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto, né di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta.

La persona con disabilità o a mobilità ridotta è ammessa al trasporto senza oneri aggiuntivi rispetto ai passeggeri non portatori di disabilità o non limitati nella mobilità.

Conformemente a quanto stabilito dalla L. 14 febbraio 1974 n. 37, i passeggeri non vedenti hanno diritto di viaggiare accompagnati da un cane guida, per il trasporto del quale non è necessario l'acquisto di un biglietto ulteriore né il pagamento di alcuna sovrattassa. I cani guida devono, comunque, essere muniti di apposita museruola.

ART. 3 – ECCEZIONI E CONDIZIONI SPECIALI

In deroga all'obbligo di contrarre stabilito dall'articolo precedente e dall'art. 4 delle Condizioni, l'Azienda può rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione dell'UE, internazionale e nazionale, ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;
- 2) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche delle fermate o delle stazioni, renda fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili.

Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi di cui al comma precedente, il vettore informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta su eventuali servizi alternativi accettabili gestiti dallo stesso, ovvero – laddove possibile – da altro vettore.

Qualora, al verificarsi delle ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 di cui sopra, l'Azienda non possa accettare il trasporto, ovvero emettere la prenotazione del biglietto, la persona con disabilità o a mobilità ridotta ha comunque il diritto di chiedere di essere accompagnata da un'altra persona, di sua scelta e fiducia, in grado di fornirle l'assistenza necessaria e tale comunque da rendere possibile materialmente il suo accesso all'interno dell'autobus ed il suo posizionamento, in condizioni di sicurezza, a bordo. **Solo in tal caso, le ragioni ostative di cui ai superiori numeri 1 e 2 cessano di applicarsi, l'accompagnatore è trasportato gratuitamente** e, se possibile, potrà sedere accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Allo scopo di constatare gli impedimenti di cui ai nn. 1 e 2 del precedente comma 1, **l'Azienda deve essere posta tempestivamente nelle condizioni di conoscere della disabilità o della mobilità ridotta della persona**, la quale, pertanto, è tenuta a prendere contatto con il *call-center*, al numero telefonico **06-164160**, anteriormente all'acquisto del titolo di viaggio. Nell'immediatezza, l'Azienda

renderà comunicazione dell'impedimento e, su richiesta, la medesima informazione potrà essere fornita anche per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

ART. 4 – ASSISTENZA AL PASSEGGERO CON DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA

4.1 – Assistenza presso le stazioni di autobus designate

Gli autoservizi della *Interbus In S.P.A.* non effettuano fermate presso alcuna delle stazioni designate – in attuazione dell'art. 12 del Regolamento – dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (**Stazione di Milano – Lampugnano e Stazione di Crotone - Romano**). Cionondimeno, presso le autostazioni in cui siano presenti presidi della *interbus In S.P.A.* o della *Onbus S.R.L.*, l'Azienda – tramite il proprio personale, comunque istruito in conformità con quanto stabilito dall'art. 16 lett. a) e b) del Regolamento – si impegna a compiere quanto necessario al fine di agevolare quantomeno le operazioni di salita e discesa dall'autobus, nonché di posizionamento e recupero del bagaglio.

4.2 – Assistenza a bordo dell'autobus

A bordo dell'autobus, il personale viaggiante – istruito sulla disabilità in conformità all'obbligo sancito dall'art. 16, lett. b), del Regolamento – fornisce al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta le informazioni essenziali relative al viaggio, laddove possibile anche avvalendosi di appositi supporti audiovisivi.

Se a bordo dell'autobus è presente, oltre al conducente, altro personale dell'Azienda, il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta ha il diritto di essere assistito nella salita e nella discesa dal veicolo, durante le pause di viaggio.

ART. 5 – CONDIZIONI DI PRESTAZIONE DELL'ASSISTENZA

L'assistenza di cui al precedente articolo è prestata in favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione che:

- a) **della necessità di assistenza della persona sia data comunicazione all'Azienda con un preavviso di almeno 36 (trentasei) ore rispetto all'orario previsto per la partenza;**
- b) la persona interessata si presenti alla stazione di partenza, alla fermata o ad altro punto indicato **almeno 60 (sessanta) minuti prima dell'orario previsto per la partenza**, a meno che Azienda e passeggero non abbiano concordato un termine più breve.

La comunicazione di cui alla lett. a) del comma precedente può essere fornita oralmente agli operatori in servizio presso il *call-center*, contattando il numero telefonico **06-164160**, ovvero mediante l'apposita piattaforma presente sul sito *www.buscenter.it*.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, e comunque **nell'immediatezza dell'acquisto del biglietto**, la persona con disabilità o a mobilità ridotta può comunicare eventuali esigenze specifiche per il posto a sedere, le quali hanno, in ogni caso, carattere prioritario rispetto all'assegnazione del posto ai passeggeri non portatori di disabilità o non limitati nella mobilità.

In mancanza della comunicazione di cui alla lett. a) del primo comma, l'Azienda compirà comunque ogni ragionevole sforzo per assicurare che l'assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa, in sicurezza, salire a bordo del servizio in partenza, prendere il servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il biglietto.

ART. 6 – CONTINUAZIONE, REINSTRADAMENTO E RIMBORSO SPECIALI

Fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 19 del Regolamento e 6.2 delle Condizioni, allorché al passeggero, **che abbia già acquistato il titolo di viaggio e altresì reso la comunicazione di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo precedente nel termine ivi stabilito**, venga rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione ha diritto:

- a) al rimborso integrale del biglietto e, se del caso, al ritorno gratuito al primo punto di partenza non appena possibile;
- b) alla continuazione, ovvero al reinstradamento con servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di trasporto, tranne nel caso in cui delle soluzioni risultino impraticabili.

La medesima alternativa di cui sopra spetta all'eventuale accompagnatore trasportato gratuitamente di cui all'art. 3, comma 3, delle presenti disposizioni.

Allorché al passeggero, **che abbia già acquistato il titolo di viaggio, ma omissis di rendere la comunicazione di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 5 nel termine ivi stabilito**, venga rifiutato il permesso di salire a bordo a causa della sua disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione ha comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto.

ART. 7 – SEDIE A ROTELLE, ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ E FARMACI

L'Azienda si impegna a trasportare gratuitamente le sedie a rotelle, le attrezzature per la mobilità e – in generale – tutti i dispositivi di assistenza, i quali dovranno essere riposti conformemente alle indicazioni fornite, di volta in volta, dal personale viaggiante, in modo da assicurarne l'integrità

In caso di perdita o danneggiamento, nel corso del viaggio, delle attrezzature per la mobilità o di altri dispositivi d'assistenza, purché imputabili a negligenza dell'Azienda, quest'ultima provvede a risarcire il passeggero nei limiti del costo di eventuali sostituzioni o riparazioni dell'attrezzatura o dei dispositivi perduti o danneggiati.

L'Azienda, laddove materialmente possibile, compie ogni ragionevole sforzo per fornire rapidamente attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea aventi simili caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati.

Eventuali farmaci, che la persona con disabilità o a mobilità porti con sé e di cui potrebbe aver bisogno durante il viaggio, **non devono essere riposti nel bagaglio consegnato al vettore e destinato alla stiva dell'autobus**, ma permanere in qualsiasi momento nella piena disponibilità del viaggiatore.